

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2054/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1996

in ordine alla pubblicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche e alle relative regole di riproduzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3,

considerando che, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3763/91, (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, è stata realizzata una gara grazie alla quale è stato messo a punto un simbolo grafico destinato ad incoraggiare il consumo dei prodotti agricoli di qualità, freschi o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

considerando che le modalità relative all'impiego del simbolo grafico sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che, per conseguire gli obiettivi sopra richiamati, è opportuno che il simbolo grafico sia messo a disposizione degli utilizzatori quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1418/96, degli operatori interessati e promuovere tali prodotti, a valorizzarli e a commercializzarli, nonché dei consumatori;

considerando che è altresì opportuno stabilire le regole tecniche di riproduzione per il corretto impiego del simbolo grafico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il simbolo grafico di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3763/91, all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1601/92 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le regole tecniche relative da rispettare per la riproduzione e l'impiego del simbolo grafico sono illustrate nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 23. 7. 1996, pag. 9.